



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/03/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 21/03/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIGIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHEHA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFOPRELI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALLA	Franco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Franco	"	ARATTI	Silberio	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MANCINI - MICHELANGELO - VALENTINI

**DELIBERAZIONE N. 170**

Oggetto:

Approvazione dello schema-Ligo di "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (articolo 8 del D.Lgs n. 517/99)".



170 21 MAR. 2008 lu

OGGETTO: Approvazione dello schema-tipo di "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (articolo 8 del D.lgs n. 517/99)".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e del Presidente della Regione Lazio

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina della materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis che disciplinano i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università ed i protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN;

VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 419 "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed, in particolare, l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";



170 21 MAR. 2008 *uy*

VISTO l'Accordo approvato in data 8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome, che prevede, tra l'altro, la "piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale";

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" ed, in particolare, l'articolo 4, comma 167, che dispone che: "Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario";

PRESO ATTO della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", con cui sono state assegnate alle regioni nuove e più ampie competenze di legislazione concorrente in materia di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca e professioni;

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, nella materia dei rapporti tra Servizio sanitario ed università, si è da ultimo pronunciata, in particolare, con le seguenti decisioni:

- sentenza n. 71/2001 in cui, tra l'altro, si è ripetutamente osservato che "l'attività di assistenza ospedaliera e quella didatticoscientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione";
- sentenza n. 329/2003, in cui, nel giudizio per conflitto di attribuzione relativamente al DPCM 24/05/2001, è stato ribadito che nella materia della tutela della salute "(omissis) le regioni possono esercitare le proprie competenze legislative approvando una propria disciplina - anche sostitutiva di quella statale - sia pure nel rispetto del limite dei principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. D'altra parte, deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo, in considerazione di quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione; e parimenti, è da escludere la permanenza in capo allo Stato del potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione alla materia de qua (omissis)".



170 21 MAR. 2008

lu

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successivi atti attuativi;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n. 25)" ed, in particolare, il Capo I concernente "Disposizioni per il risanamento e per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale";

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 20 febbraio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e finanze e la Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. n. 311 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 6, sulle modalità di affiancamento, che dispone di sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, per il tramite dei rispettivi rappresentanti del Nucleo di affiancamento;

VISTO il Piano di Rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio, sottoscritto in data 28 febbraio 2007, approvato con propria deliberazione 6 marzo 2007, n. 149, tra i cui obiettivi generali figurano:

- la ridefinizione della rete dell'offerta dei servizi ospedalieri;
- la riorganizzazione del livello dell'assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle cure primarie;
- il governo della dinamica dei costi di produzione delle prestazioni e dei servizi direttamente gestiti;
- il conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;

CONSIDERATO che, tra gli obiettivi specifici di detto Piano di Rientro, è previsto, al punto 1.1.5, la "Ridefinizione dei protocolli di intesa con le Università", al fine di riorganizzare il "sistema di offerta assistenziale dei policlinici universitari pubblici e privati compatibile con l'obiettivo generale della riduzione dei posti letto", in correlazione con la ridefinizione dei corrispettivi economici;

VISTE le proprie deliberazioni:

- 5 agosto 1994, n. 6002, con cui è stato approvato il Protocollo d'intesa Istituto Universitario Campus Bio-Medico triennio 1993/1995;
- 30 settembre 1994, n. 7578 avente ad oggetto "Rettifica deliberazione n. 6002 del 5.8.1994 concernente: Protocollo d'intesa Istituto Universitario Campus Bio-Medico triennio 1993/1995";
- 2 maggio 2001, n. 629 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del protocollo d'intesa Regione Lazio - Università Campus Bio-Medico per il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma";



170 21 MAR. 2008 *ly*

PRESO ATTO che l'attività di ricovero e gran parte di quella ambulatoriale e di Day Hospital del Campus sono state trasferite, nel corso dell'ultimo trimestre del 2007, dalla sede di Via Longoni alla sede definitiva di via Alvaro del Portillo (Trigoria), dove, peraltro, si stanno ultimando i lavori di edificazione del nuovo policlinico universitario per i quali sono stati stanziati 50 milioni di euro con l'articolo 4, comma 167, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria statale anno 2004);

VISTA la propria deliberazione 28 dicembre 2007, n. 1054 con cui è stata approvata la "Proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Bio-Medico" rispettivamente per il Policlinico "A. Gemelli" e per il Policlinico "Campus Bio-Medico";

TENUTO CONTO del parere espresso, ai sensi del sopra citato Accordo del 20/02/2007, dal Direttore Generale della programmazione sanitaria dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della Salute sulla suddetta DGR n. 1054/2007;

CONSIDERATO che, in data 7 marzo 2008, si è svolta, presso l'Assessorato alla Sanità, una riunione con i rappresentanti del Campus Bio-Medico, nel corso della quale, tra l'altro, si è proceduto alla definizione del protocollo d'intesa per lo svolgimento delle attività assistenziali del Policlinico afferente la medesima Università, si è definito lo schema-tipo di protocollo d'intesa, apportando, sia le integrazioni connesse all'assetto istituzionale ed organizzativo del Policlinico Campus Bio-Medico al capo III e IV dello schema di protocollo approvato dalla Giunta Regionale con l'anzidetta deliberazione n. 1054/2007, sia le modifiche richieste nel summenzionato parere del Ministero della Salute;

VISTA la nota prot. n. 27633 del 12 marzo 2008 inviata al Magnifico Rettore dell'Università Campus Bio-Medico e avente ad oggetto "Protocollo d'intesa Regione Lazio/Università Campus Bio-Medico", con cui è stata trasmessa la bozza di Protocollo d'intesa così come rielaborata nella riunione di cui sopra;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Università Campus Bio-Medico ha, con nota prot. n. 353/2008 del 12 marzo 2008, comunicato alla Direzione Regionale programmazione Sanitaria Politiche della Prevenzione e Sicurezza del Lavoro che il Comitato esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma ha deliberato l'approvazione del testo "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma", fatta eccezione di una modifica all'articolo 10 del protocollo concernente la composizione dell'organo di indirizzo;

TENUTO CONTO che la suddetta modifica non apporta variazioni sostanziali, in quanto concerne aspetti connessi l'autonomia organizzativa dell'Università non statale



170 21 MAR. 2008 *ly*

Campus Bio-Medico e che non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare lo schema-tipo di protocollo d'intesa con l'Università Campus Bio-Medico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo delle modifiche ed integrazioni alla succitata DGR n. 1054/2007 proposte dal Campus Bio-Medico e dal Ministero della Salute, come sopra richiamate;

TENUTO CONTO che:

- il Presidente della Regione ed il Rettore dell'Università "Campus Bio-Medico" procederanno alla sottoscrizione del suddetto specifico protocollo d'intesa;
- che il protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- che il protocollo avrà durata triennale rinnovabile per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti, con atto formale, sei mesi prima dalla scadenza;
- che, dalla data di sottoscrizione dei protocolli d'intesa, perderà efficacia il protocollo d'intesa attualmente vigente, anche anteriormente alla sua scadenza naturale, e gli accordi assunti ai sensi degli stessi;

VISTO l'articolo 3, comma 8, del succitato Accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2007 dal Presidente della Regione e dai Ministri della Salute e dell'Economia, che prevede che, in casi di "somma urgenza", la Regione, derogando all'onere della preventiva approvazione, sancito al comma 6 del medesimo articolo, può procedere direttamente all'adozione dei provvedimenti, ancorché il parere congiunto dei Ministeri della Salute e dell'Economia non sia ancora pervenuto, fatta salva l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie e/o opportune a seguito del recepimento del citato parere congiunto;

CONSIDERATA la straordinaria urgenza di dover provvedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi del succitato articolo 3, comma 8, dell'Accordo del 28 febbraio 2007;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità:

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:



170 21 MAR. 2008 *ly*

1. di approvare lo schema-tipo di "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (articolo 8 del D.lgs n. 517/99)", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composta di n. 20 pagine; *ly*
2. di dare mandato al Presidente della Regione di procedere alla sottoscrizione dello specifico protocollo con il Rettore dell'Università "Campus Bio-Medico",
3. di stabilire che:
  - il protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso;
  - il protocollo avrà durata triennale rinnovabile per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti, con atto formale, sei mesi prima dalla scadenza;
  - dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa perderà efficacia il protocollo d'intesa attualmente vigente, anche anteriormente alla sua scadenza naturale, e gli accordi assunti ai sensi dello stesso.
  - in caso di mancata sottoscrizione entro 30 giorni si applicano le norme di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 502/1992;

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Lazio e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Lazio.


IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Documents and Settings\vfelic\Desktop

10 APR. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 170 *lm*  
DEL 21 MAR. 2008

**Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (articolo 8 del D.lgs n. 517/99)**

**PREMESSO**



La Regione Lazio in persona del suo Presidente *pro tempore* On. Pietro Marrazzo e l'Università Campus Bio-Medico di Roma in persona del Presidente e legale rapp.te *pro tempore* Prof. Paolo Arullani, nato a Roma il 3 aprile 1938, e per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Ateneo, in Roma, Via Alvaro del Portillo 21, in seguito denominate rispettivamente "Regione" ed "Università",

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" ed, in particolare, gli articoli 6 e 6 bis;

VISTA la Legge 30 novembre 1998, n. 419, "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502" ed, in particolare, l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università;

VISTO il D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

PRESO ATTO del DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, che prevede, tra l'altro, la "piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale";



*Il presente allegato è composto da n. 20 pagine*

*[Signature]*



PRESO ATTO della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", con cui sono state assegnate alle regioni nuove e più ampie competenze di legislazione concorrente in materia di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca e professioni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001 in cui, tra l'altro, si è ripetutamente osservato che *"(omissis) L'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione"*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 329/2003, in cui, nel giudizio per conflitto di attribuzione relativamente al succitato DPCM 24/05/2001, è stato ribadito che nella materia della tutela della salute *"(omissis) Le regioni possono esercitare le proprie competenze legislative approvando una propria disciplina – anche sostitutiva di quella statale - sia pure nel rispetto del limite dei principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. D'altra parte, deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo, in considerazione di quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione; e parimenti, è da escludere la permanenza in capo allo Stato del potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione alla materia de qua"*;

VISTA la Legge regionale 03 marzo 2003, n. 4, concernente "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il Capo I della Legge finanziaria regionale 28 dicembre 2006, n. 27, concernente "Disposizioni per il risanamento e per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale";

VISTO il Piano di Rientro, sottoscritto in data 28 febbraio 2007 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2007, n. 149, tra i cui obiettivi generali figurano:

- la ridefinizione della rete dell'offerta dei servizi ospedalieri;
- la riorganizzazione del livello dell'assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle cure primarie;



- il governo della dinamica dei costi di produzione delle prestazioni e dei servizi direttamente gestiti;
- il conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successivamente modificato ed integrato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (G.U.R.I. n. 6 del 9/1/1998), con decreto del rettore dell'8/2/2001 (G.U.R.I. n. 86 del 12/4/2001), con decreto del rettore del 16/3/2007 (G.U.R.I. n. 77 del 2/4/2007);

VISTO l'art. 19 (Policlinico Universitario "Campus Bio-Medico") dello Statuto dell'Università che dispone:


1. "Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico costituisce parte integrante dell'Università Campus Bio-Medico e le sue attività sono strettamente collegate a quella della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Policlinico Universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti."
2. "Il Policlinico Universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonché da quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti. (omissis)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 6002 del 5 agosto 1994 avente ad oggetto "Protocollo d'intesa Istituto Universitario Campus Bio-Medico - triennio 1993/1995";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 7578 del 30 settembre 1994 avente ad oggetto "Rettifica deliberazione n. 6002 del 5 agosto 1994 concernente "Protocollo d'intesa Istituto Universitario Campus Bio-Medico - Triennio 1993/1995".

VISTO il protocollo d'intesa fra la Regione Lazio e il Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico di Roma (ora Università Campus Bio-Medico di Roma) stipulato in data 5 dicembre 1994 "in applicazione dell'art. 39 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 6 del D.lgs 502/1992 e D.lgs 517/93 per le attività assistenziali del Policlinico Universitario annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 629 del 2 maggio 2001 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione del protocollo



d'intesa Regione Lazio - Università Campus Bio-Medico e il Policlinico Campus Bio-Medico”;

VISTO l'Atto modificativo al protocollo d'intesa di cui al paragrafo precedente stipulato in data 31 luglio 2001 con l'approvazione delle linee di sviluppo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico secondo quanto indicato nei relativi allegati (A1, B1, A2, B2, C);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 238 del 25 febbraio 2005 avente ad oggetto “ Protocollo d'intesa Regione Lazio-Università Campus Bio-Medico. Integrazione DGR n.629/2001”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 130 del 21 febbraio 2003 con la quale sono stati assegnati all'Università Campus Bio-Medico di Roma fondi in conto capitale (pari ad Euro 1.600.000,00) per la realizzazione del Servizio di Radioterapia del Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico”;

VISTA la Legge finanziaria nazionale 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004), che prevede all'articolo 4 comma 167 “al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2,(...) è stato assegnato all'Università Campus Bio-Medico, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 06/08/2004, e successiva determinazione del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C0882 del 03/05/2005, con cui la Regione Lazio, ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 Lazio, annualità 2003/2004, Asse III, Misura III 1, Sottomisura III 1.1, ha concesso il cofinanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione del progetto dell'Università Campus Bio-Medico “Polo di ricerche avanzate in Bio-Medicina e Bio-Ingegneria - PRABB”;

CONSIDERATO che, tra gli obiettivi specifici di detto Piano di Rientro, è previsto, al punto 1.1.5, la “Definizione di protocolli d'intesa con le università che differenzino con maggior chiarezza gli ambiti assistenziali da quelli legati alla didattica e alla ricerca”, il cui “effetto atteso sia la riorganizzazione del sistema di offerta assistenziale dei policlinici universitari pubblici e privati compatibile con l'obiettivo generale della riduzione dei posti letto, in correlazione con la ridefinizione dei corrispettivi economici”;



**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

**ARTICOLO 1**

(Principio di collaborazione tra Regione e Università)

1. La Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma, in seguito denominate Regione ed Università, allo scopo di una fattiva collaborazione nella salvaguardia delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

- impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa, di ricerca e di assistenza propria anche dell'Università;
- apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea e della ricerca biomedica e sui servizi sanitari;
- impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza;
- autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e assistenza, che sono svolte nel pieno rispetto dei diritti di salute del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali.

**ARTICOLO 2**

(Oggetto dell'intesa)

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e l'Università per lo svolgimento delle attività integrate di

didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, regolando in particolare:

- la partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale nell'ambito delle attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso le strutture del Policlinico Universitario a gestione diretta di via Alvaro del Portillo e di via Longoni, secondo quanto indicato negli allegati A, B, C e D al presente atto;
- l'assetto istituzionale ed organizzativo del policlinico;
- le modalità di collaborazione tra funzione didattica, formativa e di ricerca dell'Università con la funzione assistenziale svolta dal Policlinico Universitario "Campus Bio-Medico", e l'apporto del personale dirigente del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università;
- formazione del personale sanitario.

## **CAPO II PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE**


### **ARTICOLO 3 (Partecipazione dell'Università)**

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca:

- alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, nonché di progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale;
- alla realizzazione di programmi di intervento;
- all'applicazione di eventuali nuovi modelli organizzativi e formativi.

### **ARTICOLO 4 (Modalità di partecipazione dell'Università agli atti di programmazione)**

1. In sede di adozione o di adeguamento del PSR, nonché in sede di adozione di altri atti programmatici, la Regione acquisisce formalmente, per gli aspetti anzi delineati il parere dell'Università.



2. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'Università concorre alla realizzazione degli obiettivi connessi alla programmazione sanitaria regionale, attraverso lo svolgimento delle attività assistenziali connesse alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

#### ARTICOLO 5

(Parametri di individuazione dei posti letto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs 517/99, dell'articolo 3, comma 1, ed alla luce dell'articolo 7, commi 2 e 3 del DPCM 24 maggio 2001, che prevedono l'adozione di norma del rapporto 3:1 tra posti letto e numero degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e in linea al Piano di Rientro approvato con deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2007 n.149, i posti letto universitari sono per il 2008 pari a 225 + 20 Riabilitazione come definiti nella tabella di cui all'allegato A). A regime, da raggiungere nell'arco di un *quinquiennio*, i posti letto, e le relative strutture e servizi, saranno adeguati a quanto riportato negli allegati B), C) e D) del presente atto che verranno attivati progressivamente in conformità agli adempimenti connessi alle norme sull'autorizzazione e alle successive procedure di accreditamento.

#### ARTICOLO 6

(Concorso nel settore assistenziale del Policlinico Universitario "Campus Bio-Medico")

1. Le attività di assistenza sono svolte dalle strutture sanitarie del Policlinico, in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali in conformità alla normativa regionale vigente in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale, comprendenti le singole Unità di ricovero e cura di cui agli allegati A, B, C e D al presente protocollo.



## ARTICOLO 7

(Strutture e unità operative del Servizio Sanitario Regionale da utilizzare a fini didattici integrativi)

1. L'Università può utilizzare le strutture e unità operative ospedaliere ed extra ospedaliere delle Aziende Sanitarie ai fini della didattica integrativa di quella universitaria, facendone richiesta alla Regione Lazio.
2. Le predette strutture saranno indicate in uno specifico allegato con successivo atto stralcio del protocollo.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Università può avvalersi dell'apporto all'insegnamento del personale laureato delle strutture indicate con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

## CAPO III ASSETTO ISTITUZIONALE ORGANIZZATIVO

### ARTICOLO 8

(Organi dell'Università )

1. Gli organi dell'Università ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Rettore;
- Il Senato Accademico;
- I Consigli di Facoltà;
- Il Nucleo di Valutazione.

Organo di controllo è il Collegio dei revisori dei conti.

2. La Direzione del Policlinico è nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera v) dell'art. 10 dello Statuto dell'Università.



## **CAPO IV ASSETTO ORGANIZZATIVO**

### **ARTICOLO 9 (Organi ed Organizzazione del Policlinico Universitario)**

1. Il Policlinico Universitario "Campus Bio-Medico" costituisce parte integrante dell'Università e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Policlinico Universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il Policlinico Universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonché da quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il Policlinico Universitario è una gestione speciale dell'Università soggetto al governo del Consiglio di Amministrazione tramite le direttive indicate alla Direzione del Policlinico. Ha un proprio distinto bilancio, consolidato al bilancio generale dell'Università, e redatto secondo i criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la Regione Lazio.
4. La Direzione del Policlinico ha la responsabilità della gestione del Policlinico Universitario, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine alle linee e agli indirizzi generali di sviluppo del Policlinico Universitario, agli obiettivi annuali di gestione, ai bilanci annuali, alle convenzioni, alle assunzioni e agli altri atti fondamentali di gestione dello stesso, nonché in ordine alla loro attuazione.
5. La composizione e il funzionamento della Direzione del Policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal Regolamento del Policlinico.
6. Il Direttore del Policlinico Universitario è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Policlinico.
7. Il Direttore del Policlinico deve essere in possesso del diploma di laurea e avere esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di enti, aziende, strutture pubbliche o private; nei mesi successivi alla nomina, può produrre il certificato di frequenza del corso



di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

8. Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento del Policlinico e nel rispetto della normativa vigente di settore.

**ARTICOLO 10**  
(Organo di indirizzo)

1. Il Policlinico Universitario a gestione diretta si avvale anche di un "Organo di indirizzo" composto dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Direttore del Policlinico, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo dell'Università e dal Direttore Regionale dell'Assessorato alla Sanità, nominato dal Presidente della Regione. L'organo di indirizzo è presieduto dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

**ARTICOLO 11**  
(Regolamento del Policlinico Universitario)

1. Il Regolamento del Policlinico Universitario è l'atto di organizzazione e funzionamento necessario al Policlinico Universitario stesso per l'esercizio della propria attività nel rispetto del presente protocollo. Esso è adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta della Direzione del Policlinico.

**CAPO V**  
**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**ARTICOLO 12**  
(Modalità di finanziamento del Policlinico)

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dal Policlinico concorrono anche risorse messe a disposizione dalla Regione a valere sul Fondo sanitario regionale determinato annualmente dalla Giunta. Queste ultime comprendono:

- corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza



- specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio;
- finanziamento per il sostegno dell'elevata complessità organizzativa e l'alta specializzazione del Policlinico Universitario, in conformità ai criteri ed alla metodologia stabiliti annualmente dalla Regione, ai sensi della normativa vigente, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale;
  - finanziamento per la remunerazione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca, in conformità ai criteri ed alla metodologia stabiliti annualmente dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale;
  - eventuali ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università, ivi compresi quelli per la formazione del personale sanitario, nei limiti da fissare con successivo atto di concordamento;
  - eventuali finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale da determinarsi in sede di adozione del provvedimento di riparto del Fondo sanitario regionale.
- La Regione erogherà in dodicesimi gli importi corrispondenti alla valorizzazione dei DRG e dell'attività ambulatoriale, salvo il conguaglio al termine dell'esercizio da effettuarsi secondo l'attività tariffabile effettivamente svolta. I conguagli comunque dovranno essere erogati entro 9 mesi dalla fine dell'esercizio precedente.
- Eventuali finanziamenti in conto capitale per il Policlinico universitario "Campus Bio-Medico" verranno stanziati con le stesse modalità previste per le aziende ospedaliere e per i Policlinici universitari.

### ARTICOLO 13 (Attività per conto terzi)

1. L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi previste dalla legislazione vigente svolte nell'ambito delle strutture universitarie, debbono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e della attività assistenziale prevista e garantita dalla presente intesa.
2. I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'Università.



**ARTICOLO 14**  
(Flussi informativi)

1. Il Policlinico Universitario è tenuto ad inviare i flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**CAPO VI**  
**RICERCA E FORMAZIONE**


**ARTICOLO 15**  
(Formazione degli specializzandi nonché formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione)

1. La collaborazione fra Università e Regione per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e del personale delle professioni sanitarie, si attua in conformità alla normativa di settore vigente ed anche attraverso la integrazione tra le strutture del Policlinico Universitario ed eventuali altre strutture pubbliche e/o private convenzionate.

**ARTICOLO 16**  
(Ricerca)

1. La Regione stipula con le Università accordi di ricerca sanitaria finalizzata per i progetti di cui agli articoli 12 e 12bis del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli accordi di cui al precedente punto 1 devono rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio sanitario regionale ed ai suoi obiettivi di salute, individuato con apposito programma di ricerca nel Piano sanitario regionale.



## CAPO VII IL PERSONALE

### ARTICOLO 17

(Diritti e doveri del personale che svolge attività assistenziali)

1. I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale universitario medico assume, sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di personale del Servizio sanitario regionale.
2. L'Università garantisce alla Regione Lazio che il personale universitario con incarico assistenziale, globalmente considerato, presti attività assistenziale per un numero di ore non inferiore a 32 ore settimanali.
3. L'orario settimanale di servizio del personale sanitario universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza, è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto per il personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. L'Università, anche in relazione alle intese raggiunte con la presente convenzione, predispone adeguate strutture per consentire l'esercizio della attività libero professionale ai medici.

### ARTICOLO 18

(Partecipazione dei dirigenti sanitari del SSR  
all'attività di didattica)

1. L'Università favorisce la partecipazione del personale del S.S.R. all'attività didattica pre e post-laurea, sulla base dei seguenti criteri:
  - il personale del SSR partecipa all'attività didattica universitaria nell'ambito di corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3 del D.Lgs 502/92, esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università;
  - l'università definisce le modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica;
  - l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali.



**ARTICOLO 19**  
(Attività libero professionale intramuraria)

1. L'attività libero professionale intramuraria è esercitata nel Policlinico Universitario e nelle strutture ad esso afferenti nel rispetto della vigente legislazione e secondo quanto previsto nel regolamento dell'attività libero professionale intramuraria approvato dagli Organi Direttivi dell'Università e trasmesso alla Regione e al Ministero della Salute.
2. L'attività sia in forma ambulatoriale sia in forma di ricovero viene esercitata dal personale medico che opera nel Policlinico e nelle strutture ad esso afferenti, che ha espresso opzione per l'attività libero professionale intramuraria e viene espletata al di fuori dell'orario di lavoro.
3. I posti letto riservati all'attività libero professionale sono attivati nel Policlinico e nelle strutture ad esso afferenti.
4. L'Università può stipulare appositi accordi nel rispetto della normativa vigente, con altre strutture per l'utilizzo di spazi idonei allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, tale uso non comporta oneri a carico del Servizio sanitario regionale.

**CAPO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ARTICOLO 20**  
(Norme transitorie)

1. Restano confermati gli organi in carica alla data di stipula del presente protocollo.

**ARTICOLO 21**  
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione, alla stessa data perderà efficacia il protocollo d'intesa attualmente vigente.
2. Il protocollo d'intesa ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti, con atto formale, sei mesi prima dalla scadenza.



**ALLEGATO A**

**UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO**


**POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA  
"CAMPUS BIO-MEDICO"**

**VIA ALVARO DEL PORTILLO (TRIGORIA)  
POSTI LETTO PER IL 2008**

<b>Aree Funzionali</b>	<b>Ordinari</b>	<b>Unità intensiva</b>	<b>Day hospital</b>
Cardiochirurgia	10	4	
Cardiologia	16		
Chirurgia (compreso trapianti)	30		15
Gastroenterologia	12		
Gerontologia	12		
Ginecologia ed Ostetricia	10		
Medicina (compresa oncologia)	40		15
Medicina urgenza DEA			
Neonatologia			
Neurochirurgia			
Neurologia – Stroke Unit	6		4
Oculistica	2		5
Ortopedia	12		5
ORL	6		5
Pediatria			
Riabilitazione	20		

Urologia	12		
Anestesia e rianimazione		4	
Dialisi			
<b>Totale posti letto</b>	<b>188</b>	<b>8</b>	<b>49</b>

245





**ALLEGATO B**

**UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO**

**POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA  
"CAMPUS BIO-MEDICO"**

**STRUTTURA SANITARIA A REGIME DI VIA ALVARO DEL PORTILLO  
(TRIGORIA)**

<b>Aree Funzionali</b>	<b>Ordinari</b>	<b>Unità intensiv</b>	<b>Day hospital</b>
Cardiochirurgia	20	8	
Cardiologia	20		
Chirurgia (compreso trapianti)	30		15
Gastroenterologia	15		
Gerontologia	20		
Ginecologia ed Ostetricia	30		
Medicina (compresa oncologia)	40		15
Medicina urgenza DEA	10		
Neonatologia		4	
Neurochirurgia	10		
Neurologia – Stroke Unit	10	5	
Oculistica	6		6
Ortopedia	18		5
ORL	14		5
Pediatria	20		
Riabilitazione	20		
Urologia	20		
Anestesia e rianimazione		15	
Dialisi			12
<b>Totale posti letto</b>	<b>303</b>	<b>32</b>	<b>58</b>



**ALLEGATO C**

**UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO**

**POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA  
"CAMPUS BIO-MEDICO"  
SERVIZI SPECIALI DI DIAGNOSI E CURA – SERVIZI IGIENICO  
ORGANIZZATIVI**

**SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA**

Accettazione  
Anatomia ed istologia patologica  
Anestesiologia e rianimazione  
Centro trasfusionale ed ematologia  
Emodialisi  
Farmacologia  
Fisica sanitaria  
Medicina legale  
Medicina nucleare  
Microbiologia  
Neurofisiopatologia  
Nutrizione artificiale  
Patologia biochimica e di laboratorio  
Pneumologia ed endoscopia toracica  
Poliambulatorio  
Pronto Soccorso  
Psichiatria clinica  
Radiodiagnostica  
Radioterapia  
Trapianti  
Virologia

**SERVIZI IGIENICO ORGANIZZATIVI**

Epidemiologia clinica e valutazione delle tecnologie sanitarie  
Verifica e revisione della qualità  
Controllo delle infezioni ospedaliere  
Dietetica ed igiene degli alimenti

**ALLEGATO D**

**UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO**


**POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA  
"CAMPUS BIO-MEDICO"  
STRUTTURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E GENERALI**

Area funzionale amministrativa

Area funzionale delle strutture di elaborazione dati

Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari

Area funzionale dell'Assistenza Sanitaria





## ALLEGATO E

### UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO

#### FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

##### Corsi di laurea

- Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
- Corso di Laurea in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana
- Corso di Laurea in Infermieristica
- Corso di Laurea in Dietistica
- Corso di Laurea per Tecnici di Radiologia Medica
- Corso di Laurea per Fisioterapista
- Corso di Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche

##### Scuole di specializzazione

1. Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
2. Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
3. Scuola di Specializzazione in Cardiologia
4. Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
5. Scuola di Specializzazione in Patologia clinica
6. Scuola di Specializzazione in Medicina interna
7. Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale
8. Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
9. Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia clinica
10. Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica
11. Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
12. Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente
13. Scuola di Specializzazione in Ematologia
14. Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio
15. Scuola di Specializzazione in Geriatria
16. Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e delle riabilitazione
17. Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia
18. Scuola di Specializzazione in Neurologia
19. Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
20. Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
21. Scuola di Specializzazione in Oncologia
22. Scuola di Specializzazione in Malattie infettive
23. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
24. Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
25. Scuola di Specializzazione in Radioterapia
26. Scuola di Specializzazione in Urologia

